



LE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE INTRODOTTE IN FASE DI CONVERSIONE DEL D.L. SOSTEGNI E IN SEGUITO ALL'EMANAZIONE DEL D.L. SOSTEGNI-BIS

Con il presente documento si illustrano brevemente le principali misure di carattere fiscale, societario, giuslavoristico, in materia di credito e generali di carattere normativo previste dal:

- D.L. n.41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”). Al riguardo si evidenzia che, in attesa della pubblicazione in G.U. la Camera dei deputati ha approvato in data 19 maggio 2021 la Legge di conversione dello stesso;
- C.d. D.L. “Sostegni-bis”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2021 e in attesa di pubblicazione del testo definitivo in G.U.

MISURE FISCALI E SOCIETARIE

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

In tema di Contributi a fondo perduto, sia il D.L.n.41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), convertito in Legge, che il D.L. Sostegni-bis, approvato recentemente dal C.d.M., hanno introdotto diverse novità in ambito fiscale.

Con riferimento al contributo a fondo perduto introdotto dal D.L. Sostegni, si evidenzia che in fase di conversione in Legge dello stesso, è stata inserita una disposizione che preveda l'impignorabilità del contributo.

Inoltre, si segnala che per l'anno 2021 è istituito un fondo da 20 milioni di euro, destinato alla concessione di un contributo a fondo perduto di ammontante pari a 1.000 euro per i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva nel 2018, hanno iniziato l'attività 2019, come da risultanze del registro delle imprese e ai quali non spettava il contributo di cui all'art. 1 del Decreto, in quanto non rispettavano il requisito dello scostamento di fatturato previsto.

Al riguardo, si evidenzia che per tali soggetti, esclusi di fatto dal contributo di cui all'art. 1 del Decreto, a prescindere dalla verifica di scostamento del fatturato, il nuovo contributo è riconosciuto purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti per l'accesso alla predetta misura ed è demandata ad un decreto del MEF la previsione dei criteri e delle modalità di attuazione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Il c.d. “D.L. Sostegni-bis” introduce un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Il nuovo intervento ha l’obiettivo di raggiungere una platea più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.

Al riguardo, si evidenzia che per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

Sinteticamente la misura si articola su tre direttrici:

- **Automatica:** è introdotto un nuovo contributo a fondo perduto in favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, **ricosciuto in modo automatico e senza presentare una nuova istanza**, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell’art.1 del D.L. Sostegni. Di fatto si tratta di una replica dell’intervento previsto dal primo Decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;

- **Ulteriore contributo su istanza da presentare basata sul calo medio mensile del fatturato.**

Al riguardo il contributo in questione è riconosciuto ai soggetti con **ricavi o compensi nel 2019 fino a 10 milioni di euro** e che nel periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020** abbiano subito una **riduzione** di fatturato e corrispettivi **pari almeno al 30%**.

In tale ambito, è chiarito che i soggetti che hanno già ottenuto l’erogazione del contributo automatico, potranno comunque ottenere l’eventuale maggior valore del contributo effettivamente spettante, risultante dalla differenza dei due risultati (di conseguenza l’Agenzia non darà seguito all’istanza del contribuente se da quest’ultima derivi un contributo inferiore rispetto a quello automatico spettante).

Ai fini del **calcolo dell’importo riconosciuto:**

- Per i **soggetti che hanno già beneficiato del contributo automatico** il calcolo è basato sul classico meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che vanno **dal 60% al 20%** da applicare al predetto scostamento;
 - Per i **soggetti che non hanno beneficiato del contributo automatico** il calcolo è basato su un revisionato meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che vanno **dal 90% al 30%** da applicare al predetto scostamento;
- **Ulteriore contributo su istanza da presentare basato su scostamento risultato d’esercizio.**

La terza componente ha una finalità perequativa e si concentra, infatti, sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.

Il contributo in questione spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020, rispetto a quello relativo al 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto attuativo del MEF;

L’ammontare dello stesso è determinato applicando alla predetta differenza (al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dal DL Rilancio, DL Agosto, DL Ristori e DL Sostegni) una percentuale che verrà definita con decreto attuativo del MEF.

Al riguardo si ritiene necessario evidenziare che la disposizione prevede espressamente che **l'istanza per il riconoscimento del contributo in questione può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.**

ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Tra le principali disposizioni di disposizioni di carattere fiscale, nella conversione in Legge del D.L. Sostegni:

- confermata la proroga del termine per il versamento delle somme dovute per le c.d. “definizioni agevolate” (rottamazione-ter e saldo e stralcio).
In particolare, la disposizione prevede che le rate scadenti nel 2020 potranno essere versate senza decadere dal beneficio entro il 31 luglio 2021, mentre quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate senza decadere dal beneficio entro il 30 novembre 2021.
Si ricorda che, con riferimento ai predetti termini, la disposizione prevede espressamente il riconoscimento di 5 giorni di tolleranza;
- confermate le disposizioni in merito all’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti alla data del 23 marzo 2021, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010 (compresi anche quelli oggetto di rottamazione), per i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno dichiarato redditi fino a 30.000 euro;
- confermate le modifiche introdotte in tema di “imposta sui servizi digitali”.
In particolare, è previsto che:
 - il versamento annuale del tributo dovrà essere effettuato entro il 16 maggio (anziché entro il 16 febbraio);
 - la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno (anziché entro il 31 marzo).
- confermata la possibilità di beneficiare della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018 per i soggetti economici che, nel 2020, abbiano subito una contrazione del volume d'affari rispetto a quello del 2019 maggiore del 30%. In sintesi, il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

Per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure introdotte sia in fase di conversione in Legge del D.L. Sostegni che in fase di approvazione da parte del C.d.M. del nuovo D.L. Sostegni-bis.

Per una più facile fruizione delle novità, si riportano in uno schema tabellare, suddiviso per macro-comparti, le principali disposizioni di interesse per le categorie.

MISURE DI CARATTERE GENERALE	
D.L. SOSTEGNI	
NOVITA' INTRODOTTE IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE	
Proroga del versamento Irap (somme eccedenti limiti previsti)	Proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all'articolo 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in caso di errori sul Temporary Framework;
Modifiche in tema di Rivalutazione ex D.L. "Agosto"	Introdotta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio dell'esercizio 2021 , a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. Al riguardo, però, la "rivalutazione 2021", può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.
Esenzione dal versamento prima rata IMU	<u>Esenzione per l'anno 2021 dal versamento della prima rata IMU</u> relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che presentino, di fatto, i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. Sostegni (requisito dimensionale, calo di fatturato, etc.) Al riguardo si evidenzia che l'esenzione in questione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitino le attività di cui sono anche gestori.
Esonero dal versamento del Canone Unico	Disposta la proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente 30 giugno 2021) dell'esenzione dal versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Di conseguenza: - al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni

	<p>concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.</p>
--	--

MISURE DI CARATTERE GENERALE	
D.L. SOSTEGNI-BIS NOVITA' INTRODOTTE	
Tax Credit Locazioni	<p>Introdotta per tutti i soggetti originariamente esclusi per il 2021 dalla disposizione in questione e in <u>relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021</u>, la possibilità di usufruire del credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.</p> <p>In sintesi, sotto il profilo soggettivo la predetta agevolazione spetta ad esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1°</p>

	<p>aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
Agevolazioni TARI	<p>Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI, al fine di attenuare l'impatto finanziario derivante dal perdurare della pandemia sulle categorie economiche interessate dalle restrizioni nell'esercizio delle attività.</p>
Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse	<p>In favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, è istituito presso il MISE un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.</p>
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	<p>Reintrodotta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa pari ad euro 200 milioni per l'anno 2021.</p>
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini Plastic tax	<p>Prevista:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - La sospensione dell'attività dell'agente della riscossione <u>fino al 30 giugno 2021</u>; - <u>Proroga al 1° gennaio 2022</u> della c.d. "Plastic Tax"
ACE Innovativa	<p>Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese la norma introduce, per il periodo d'imposta 2021, un rafforzamento dell'ACE (ossia del trattamento fiscale agevolato di aiuto alla crescita economica).</p> <p>L'agevolazione rappresenta un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, finalizzato ad equilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con capitale di debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.</p> <p>Sinteticamente, la nuova agevolazione (c.d. "Ace innovativa") prevede che per il 2021, il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio (di ammontare massimo pari a 10 milioni di euro) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020, è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15% (per l'eventuale eccedenza restante di variazione in aumento il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%).</p>
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021	<p>Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione mediante modello F24, la disposizione prevede che, per l'anno 2021, il limite massimo dei predetti crediti compensabili o rimborsabili, è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.</p>

TURISMO

D.L. SOSTEGNI

NOVITA' INTRODOTTE IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE

Rivalutazione gratuita degli immobili a destinazione alberghiera	<p>Introdotta una norma di interpretazione autentica.</p> <p>In particolare, è chiarito che la disciplina della rivalutazione gratuita delle imprese dei settori alberghiero e termale di cui all'articolo 6-bis si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a</p>
---	---

	<p>soggetti operanti nei settori alberghiero o termale, ovvero agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Inoltre, in caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.</p>
D.L. SOSTEGNI BIS NOVITA' INTRODOTTE	
Tax Credit Locazioni	<p>Prevista la proroga <u>fino al 31 luglio 2021</u> del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nel rispetto dei requisiti già previsti per la categoria dall'art.28 del D.L. Rilancio.</p>
Misure a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d'arte e bonus alberghi	<p>Previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>incremento di 150 milioni</u> di euro per il 2021 del Fondo a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici (ex.art.182 D.L. 34/2020);- <u>ampliamento del c.d. "bonus vacanze"</u>, che si potrà spendere anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator;- <u>Prorogato fino al 2022</u> il termine di validità del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all'art. 79 D.L. 104/2020)

SETTORE GIOCHI	
D.L. SOSTEGNI NOVITA' INTRODOTTE IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE	
Proroga termini versamento PREU	<p>Disposta la proroga al 29 ottobre 2021, al 30 novembre 2021 e al 15 dicembre 2021 dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.</p>

SETTORE EVENTI E PARCHI DIVERTIMENTO

**D.L. SOSTEGNI BIS
NOVITA' INTRODOTTE**

**Fondo per sostenere le attività connesse
con eventi e matrimoni e i parchi
tematici**

Il Fondo di cui all'art.26 del D.L. n.41/2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

MISURE DI CARATTERE GIUSLAVORISTICO

Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede quanto segue.

DECONTRIBUZIONE PER LE ASSUNZIONI NEL TURISMO, NEL COMMERCIO E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio viene riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (avvio di licenziamenti collettivi).

La violazione di tali disposizioni comporta la revoca dell'esonero contributivo e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

UNA NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI STAGIONALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT CHE AVEVANO GIÀ BENEFICIATO DELLA STESSA MISURA PREVISTA CON IL DECRETO "SOSTEGNI"

I soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, posso fare richiesta di un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

Ai lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità viene riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI.

Ai seguenti lavoratori che, per il COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 ai (i) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, (ii) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto; (iii) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; agli (iv) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: (i) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o (ii) titolari di pensione.

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti seguenti (i) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, (ii) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, (iii) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Tali indennità non sono tra loro cumulabili.

IL BLOCCO ALLA PROGRESSIVA RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ PREVISTA CON LA NASPI

Dalla entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2021, per le "Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)" è sospesa l'applicazione della riduzione della prestazione di sostegno al reddito (art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22). Dal 1° gennaio 2022 l'importo della prestazione viene calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

L'ESTENSIONE AL 2021 DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE PER LE IMPRESE CON ALMENO 100 DIPENDENTI E NUOVE RISORSE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Le aggregazioni di imprese, anche temporanee, costituite mediante forme di pubblicità costitutiva, innanzi a notaio, che riescano a determinare un numero di almeno 100 unità possono accedere al contratto di espansione per determinare la staffetta generazionale (esodo dei pensionandi con meno di 60 mesi per accedere alla pensione di vecchiaia/anticipata e assunzione di giovani). I pensionandi ricevono un'indennità pari al salario. I datori di lavoro decurtano il valore (virtuale) della NASPI da tale indennità erogata ai pensionandi.

L'INTRODUZIONE DEL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE, VOLTO A INCENTIVARE L'INSERIMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI NEL MERCATO DEL LAVORO

Fino al 31 ottobre 2021 si può stipulare il contratto di rioccupazione inteso come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono liberamente recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati viene riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui sopra, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente

articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Tale beneficio contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

CIGS IN DEROGA

I datori di lavoro privati di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza, domanda di CIGS in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo di cui al regime normale, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

QUATTRO ULTERIORI MENSILITÀ PER IL REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda degli aventi diritto, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza ("Rem"), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Si applicano i requisiti previsti dall'attuale legislazione (art. 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021. La domanda per le quote di Rem deve essere presentata entro il 31 luglio 2021.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI AUTONOME SPECIALI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Si segnala che il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Tale misura, in attesa della pubblicazione del correlato decreto attuativo interministeriale, è collegata a quanto già precedentemente disposto dalla Legge n. 178/2020 che, per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, ha disposto, per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori alle gestioni autonome speciali dell'INPS e alle casse previdenziali professionali autonome nel rispetto di determinate condizioni.

LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI

Sulle misure che riguardano il Lavoro il testo di conversione in legge (in attesa di pubblicazione in GU) del Decreto Sostegni introduce alcune importanti novità:

con il comma 2 bis dell'articolo 8, infatti, si risolve la questione del buco nel periodo di copertura della cassa integrazione con causale Covid: si chiarisce, infatti, che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi in continuità dai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito delle settimane previste dalla Legge di Bilancio. Quindi i datori di lavoro possono chiedere in modo continuativo e senza dover partire dal 29 marzo (come indicato da INPS) o dal 1° aprile (come da dl Sostegni) con la fruizione delle settimane di cassa integrazione del decreto Sostegni se hanno fruito completamente delle 12 settimane della Legge di Bilancio 2021. Il decreto Sostegni lo ricordiamo prevede dal 1° aprile:

- 13 settimane per CIGO Covid fino al 30 giugno 2021;
- 28 settimane di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario fino al 31 dicembre

Con un'aggiunta sul testo, inoltre, sempre sulla CIG arriva la proroga al 30 giugno 2021 per l'invio delle domande e per la trasmissione dei dati utili per il pagamento, i cui termini risultano scaduti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021.

MISURE IN MATERIA DI CREDITO E LIQUIDITA' ALLE IMPRESE

L'obiettivo delle misure introdotte dal D.L. Sostegni-bis, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l'estensione di misure in vigore e l'attuazione di nuovi interventi.

In particolare:

- è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di SACE;
- Previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI di cui alla L.662/96;
- I finanziamenti di cui alla lettera m) dell'art. 13 comma 1 del decreto Liquidità - cioè i finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni – che possono avere una durata massima di 15 anni passano, per le operazioni presentate dopo il 30/06/2021, dalla garanzia al 100% al 90%);
- Premesso che le Misure Temporanee sono state prorogate fino al 31.12.2021, per le richieste di finanziamento e/o affidamento presentate dopo il 30 giugno 2021 a valere sul Temporary Framework la % di garanzia passa dall'attuale 90% all'80%. Inoltre su queste tipologie di operazioni la durata è stata estesa dagli attuali 6 anni a massimo 10 anni sempre per le richieste effettuate dopo il 30 giugno 2021. Mentre sulle operazioni in essere alla a valere sul Temporary Framework aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite al 90% dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia sempre al 90%, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea;
- Potenziata finanziariamente la dotazione del Fondo di Garanzia Ismea per le imprese agricole ed agroindustriali;
- Proroga al 31 dicembre 2021, inoltre, per Garanzia Italia, lo strumento previsto dal decreto Liquidità per sostenere - attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato - la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19 e che la legge di Bilancio 2021 ha potenziato consentendone l'impiego anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti esistenti. previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni
- nell'ambito del Fondo PMI, è introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
- è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni 'ex super ammortamento';
- è introdotta un'agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e PMI innovative;

MISURE GENERALI DI CARATTERE NORMATIVO

In tale ambito, tra le principali misure introdotte a seguito della conversione in Legge del D.L. Sostegni si segnala quanto segue:

ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI A FAVORE DEI RISPARMIATORI

A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è **istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.**

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

Al fine di favorire l'utilizzo degli **incentivi alla mobilità sostenibile** e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente: « 1061. **Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo** e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DELLA TARIFFA SPECIALE DEL CANONE RAI

Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (Canone speciale RAI) di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

In relazione a quanto previsto, per il medesimo anno 2021 è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto.

MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE

Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

PERCORSO CONDIVISO PER LA RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI

Le disposizioni introdotte sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE CITTÀ D'ARTE E AI BORGHI

Al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.

FONDO PER IL RISTORO AI COMUNI PER LA MANCATA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DI ANALOGHI CONTRIBUTI

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

REGIME-QUADRO PER L'ADOZIONE DI MISURE DI AIUTI DI STATO PER L'EMERGENZA COVID-19

Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.

L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

ULTERIORI MISURE COMPENSATIVE PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI CON AUTOBUS (NON SOGGETTI A OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO)

L'art. 1, comma 113, della legge n. 160/2019, stabilisce che **“Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.**

Il comma 115 stabilisce che i contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti *de minimis*.

Ora viene soppressa la previsione della non cumulabilità con altre agevolazioni e rimane il solo limite del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

ULTERIORI MISURE URGENTI E DISPOSIZIONI DI PROROGA

- **Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici**

All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « diciotto mesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi » e al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa».

In tal modo il termine per l'utilizzazione dei voucher previsti dalla norma, concernente il Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici viene esteso da 18 a 24 mesi.

Inoltre, al comma 10, il quale già prevedeva che le disposizioni dell'art. 88-bis trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite, **viene aggiunta la previsione della cedibilità del voucher dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero della possibilità che il voucher**

venga emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa.

- **Scelta delle utenze non domestiche di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico**

L'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che **le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Ora viene precisato che **la scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.**

MISURE URGENTI PER LA CULTURA

L'art. 88 del DL n. 18/2020 prevede, in relazione al **rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura**, che i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione.

Ora **il termine è esteso a 36 mesi**. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19, **i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della disposizione rimangono validi per la durata di 36 mesi, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023.**

SOSTEGNO ALLA CULTURA

Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, **alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario**. Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MATERIALE VEGETALE SPIAGGIATO

La norma esclude dal campo di applicazione della normativa in tema di rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), fino al 31 dicembre 2022, la posidonia

spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI

La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze** e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata: **a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.**